



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenza Adriana Zuffada ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56466/2014 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) VIA [REDACTED], [REDACTED]; , con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] [REDACTED] presso l'avvocato suddetto

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) VIA [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]; , con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] [REDACTED] presso l'avvocato suddetto

[REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) VIA [REDACTED] [REDACTED] MILANO; , con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] [REDACTED] presso l'avvocato suddetto

ATTORI

contro

COND. VIA [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

omissis ex art. 58 comma due legge 69/2009 e art. 132 C.p.c. novellato

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.9.2014, il sig. [REDACTED], il sig. [REDACTED] e la [REDACTED] hanno impugnato le delibere assunte dall'assemblea del Condominio di [REDACTED] in Milano, in data 19.5.2014 al punto 1) dell'ordine del giorno, con cui è stato approvato il consuntivo di gestione ordinaria 2013 con addebito personale a carico degli attori di somme asseritamente dovute per violazione del regolamento di condominio, chiedono quindi di dichiararsi la nullità e o annullabilità anche delle delibere assunte ai punti 5) e 9).

Si costituiva ritualmente il Condominio, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto.

X Nel merito dell'impugnazione del punto 1) dell'ordine del giorno va osservato che le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verifica ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza; esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717).

Per quanto sopra esula dai poteri dell'assemblea approvare un rendiconto in cui siano già inserite somme richieste a titolo sanzionatorio, senza che esista preventivo accertamento sul punto, la delibera assunta al punto uno va pertanto dichiarata nulla. X

Nel merito quindi dell'impugnazione del punto 5) dell'ordine del giorno la stessa non merita accoglimento non essendo stato eccepito un vizio comportante la nullità o l'annullabilità della stessa e non potendo questo Giudice entrare nel merito della delibera per carenza di potere osservato che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali



non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità delle stesse (Cass. civ. n. 28734/2008).

Va invece dichiarata l'annullabilità della delibera assunta al punto 9) dell'ordine del giorno in quanto parrebbe contenere decisioni relative alla gestione condominiale non supportate da idonea verbalizzazione dei dati di voto, che comunque non avrebbero potuto essere inserite all'interno del punto indicato come varie ed eventuali.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano tenuto conto delle difese svolte come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1) dichiara la nullità della delibera assunta al punto 1) dell'ordine del giorno dall'assemblea del 19.5.2014 nella parte in cui addebita agli attori personalmente somme per violazione regolamento e per l'effetto condanna il Condominio convenuto alla restituzione delle relative somme;
- 2) dichiara l'annullamento della delibera assunta al punto 9) dell'ordine del giorno dall'assemblea del 19.5.2014;
- 3) rigetta ogni ulteriore domanda;
- 4) condanna il Condominio di via [redacted] in Milano alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori, liquidate in complessivi € [redacted] per competenze oltre spese generali al 15% IVA e CPA.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 9 maggio 2016.

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Zuffada

La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO



17 MAG 2016